



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA



DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 22/08/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.): MODIFICA ART. 7 A SEGUITO DI RILIEVO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO alle ore 19:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>
Dott. SILLA CLAUDIO	S	CERATI CLAUDIO	S
Sig. PASOTTO PIERLUIGI	S	RONDA TIZIANO	S
Dott. GIALDI ETTORE	S	FEROLDI FRANCO	S
Dott. BORGHESI LUIGI	S	GARDANI CARLO	S
BARILI GLORIA	S	Rag. ROSSI MATTEO	N
BERNINI MAURIZIO	S	Rag. CASALI ERMELINDA	S
Prof. TASCARELLA CALOGERO	S	BONGIOVANNI FILIPPO	S
DAINA PAOLA	S	MANTOVANI MATTEO	N
VISIOLI CARLA	S	GEREVINI MARCO	S
VALENTI ENRICO	N	FERRONI ORLANDO	N
ROMANETTI CLAUDIO	S		

Presenti n. 17

Assenti n. 4

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA GORINI LUISA.

In qualità di PRESIDENTE, il PROF. TASCARELLA CALOGERO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.): MODIFICA ART. 7 A SEGUITO DI RILIEVO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.**

IL PRESIDENTE riferisce che l'osservazione presentata dal M.E.F. sull'art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale Comunale IRPEF e la necessità di rispondere nei 15 giorni successivi è il motivo per il quale è stato convocato questo Consiglio in pieno agosto.

IL SINDACO: In buona sostanza andiamo ad accogliere la richiesta del Ministero e proclamiamo la convenzione dichiarata nel Consiglio di approvazione del bilancio che individuava la fascia di esenzione di 10.500 euro; quindi era già noto a tutti, però siccome la normativa impone di indicare il valore puntuale della quota di esenzione all'interno del regolamento comunale, questa sera lo inseriamo, per riconfermare l'esenzione, di esentare i redditi al di sotto dei 10.500 euro dall'applicazione dell'addizionale IRPEF.

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO: Sì, sapete che per me la soglia di esenzione, che è già 7.500 euro a livello nazionale, non vedo un gran senso venire magari incontro alle fasce più deboli, molto più deboli, tuttavia non di quel tanto, perchè non credo che il peso dell'addizionale IRPEF (se la mettiamo per la fascia più bassa sugli 0,2 - 0,1) non credo che sia una gran cifra. La volta scorsa il Sindaco sulla fascia dei 30.000 euro aveva detto che uno 0,1 in più rappresentava un 30 euro in più; quindi voglio dire magari poteva essere anche un modo per anche le fasce più deboli magari dire "anche io comunque, per quel poco che è, partecipo alle spese di tutta la comunità". Comunque non voglio fare nessuna polemica sul punto; volevo però (visto che è entrato l'Assessore Pasotto, e che tutte le volte ci ricorda l'addizionale regionale ...). Tutte le volte discutiamo sull'addizionale regionale dell'IRPEF: non manca mai, l'Assessore Pasotto, di ribadire quanto alta e quanto cattivi sono gli amministratori lombardi perchè hanno una aliquota, una addizionale regionale altissima. Allora, sulla dichiarazione dei redditi, l'Unico di tutte le persone fisiche, alla fine, nell'ultima pagina, ci sono le addizionali regionali IRPEF di tutte le Regioni. Come sappiamo tutti il grande salto è stato tra il 2010 e il 2011; a fronte dei tagli tutte le Regioni, ivi comprese addirittura le Province autonome, hanno aumentato le addizionali di un bel pò. Tuttavia la Lombardia si colloca in una situazione intermedia come tante altre Regioni. In Lombardia abbiamo tre aliquote: 1,23 fino ai 15.000 euro di reddito; da quest'anno dai 15.000 ai 28.000 1,58; dai 28.000 in sù 1,73 tenendo presente che l'1,73 si calcola sulla parte eccedente i 28.000, non tutte le Regioni fanno così. Calabria e Campania è tipo 2,03 per qualunque reddito. L'Emilia Romagna, tanto per citare una Regione a noi vicina e questa Amministrazione della stessa parte politica, fino ai 15.000 euro l'imposta dovuta è dell'1,43 sull'intero importo; tra i 15 e i 20.000 1,53 sull'intero importo; tra i 20 e i 25.000 1,63 sull'intero importo; dai 25.000 in sù l'addizionale regionale è 1,73 sull'intero importo. In Regione Puglia è la stessa cosa che in Regione Lombardia. In Regione Piemonte è quasi la stessa cosa della Regione Lombardia. In Veneto invece è un pò più bassa 1,23 però per qualunque reddito. Quindi tutte le volte che l'Assessore Pasotto ci viene a dire che cattivoni che sono quelli che sono in Regione Lombardia, non sono diversi da tutti quelli che sono nelle altre Regioni; che poi Regione Lombardia ha un bilancio a posto e una sanità che funziona, le altre Regioni, soprattutto quelle del centro - sud, molto meno. Mi asterrò sul punto in votazione.

IL SINDACO: Grazie. Io credo però che l'obiezione dell'Assessore Pasotto, che in buona sostanza condivido, non era il fatto di Regione Lombardia rispetto alle altre Regioni. Era la considerazione che a livello comunale esiste un livello di applicazione dell'addizionale comunale che, comunque, al massimo è dello 0,8 e noi abbiamo: soglia di esenzione, gradualità, eccetera eccetera, mentre invece, guardando i dati, ogni cittadino lombardo paga molto di più individualmente alla Regione che non al Comune di appartenenza.

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO: Io non paragonerei i servizi che dà la Regione, essendoci la sanità all'interno.

IL SINDACO: Ogni cittadino lombardo ha più percezione dei servizi che gli dà il suo Comune rispetto ai servizi come prendendo la grande partita della sanità, che sappiamo è regionalizzata, però, secondo me, c'è un abisso di percezione dei servizi erogati dal proprio Comune del cittadino lombardo rispetto ai cittadini... con eccezione alla sanità rispetto ai servizi erogati dalla Regione; ma non per far la questione di parte politica di chi governa la Regione, ma proprio una considerazione di tipo, uno che comunque l'applicazione dell'addizionale regionale è molto più elevata per come incide una Regione rispetto a un Comune. E' questo il senso. Io ribadisco questo concetto: i cittadini percepiscono molto di più i servizi erogati dai propri Comuni.

L'ASS. PASOTTO PIERLUIGI: Al di là delle citazioni si vede che ho raggiunto l'obiettivo e sono rimasto impresso al Consigliere Bongiovanni.

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO: Eh no, quasi tutti i Consigli ci sottolinea questa cosa.

L'ASS. PASOTTO PIERLUIGI: Io sono un pò abituato a fissare la tassazione come una forma di anticipazione sul quello che deve essere restituito al cittadino in servizi. Se mi metto ad analizzare il discorso di quelli che ci ha detto, dei servizi che vengono forniti ad esempio nell'ambito dei trasporti ferroviari, pendolari e quant'altro siamo molto "bassini". Se noi vediamo che fondamentalmente la Regione Lombardia è sempre molto munifica con il meeting di Comunione e Liberazione (stanza tutti gli anni qualche centinaia di migliaia di euro di sponsorizzazioni) e poi mi taglia una voce assistenziale - sociale che rappresenta lo 0,50 del bilancio regionale e trova il modo di tagliarlo; a me non sembravaquesti sono dati di bilancio, sono scelte politiche legittime sceglie su come impostare le proprie coordinate di amministrazione, però non si può dire che sia una addizionale comunale... se dovessimo fare un sondaggio, un censimento ai cittadini della Lombardia a chiedergli se sono contenti che la loro l'addizionale IRPEF va a finanziare il meeting di Comunione e Liberazione, io sinceramente avrei qualche dubbio. Se sono contenti che il 46% di quella che è la spesa sanitaria viene gestita o co - gestita con i privati in Regioni Lombardia, mentre nelle altre Regioni italiane diverse dall'Emilia Romagna, è molto più bassa; sul fatto che le altre Regioni mettono una cifra per il fondo sociale e una quantità pro capite, per cittadino, per la spesa sanitaria molto più alti di quello che avviene in Regione Lombardia. Mi chiedo, alla fine dei conti, perchè io pago l'addizionale IRPEF come lavoratore per che cosa? Bene o male un cittadino casalasco paga l'addizionale perchè alla fine ha una restituzione immediata, c'è un servizio di assistenza agli anziani che funziona, c'è un servizio sociale che funziona; si può discutere se può funzionare meglio. Io sinceramente mi sono rotto un pò le scatole di pagare una addizionale regionale molto alta, fra l'altro, cresciuta negli anni perchè poi si va a sommare a tutte le altre gabelle, per avere delle sperimentazioni in ambito sanitario. Serve una politica sanitaria; serve una politica sanitaria in questa regione si o no? Cosa vuol dire fare le sperimentazioni con soldi pubblici e non rinnovare il primariato all'Oglio Po - mi spiace che non ci sia il Consigliere Ferroni - cioè noi facciamo sperimentazioni in vari ambiti che è diventato il live motive e le parole d'ordine di Regione Lombardia e poi togliamo il primariato all'Oglio Po. Io come cittadino casalasco voglio pagare l'addizionale IRPEF, lo voglio fare fino in fondo ma voglio che vengano fatti i primariati all'Oglio Po. Se dovessimo fare un censimento o proporre una interrogazione sono in tanti i cittadini nel nostro territorio che vorrebbero questo!

IL PRESIDENTE: Credo che non ci siano repliche.

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO: Si certamente che ci sono! Mah, sa, io guardo alla famiglia media: ha bisogno dell'Ospedale? Sì, e quando ha bisogno ci può andare e ci va.

L'ASS. PASOTTO PIERLUIGI: Però lo paga.

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO: Lo paga? Dipende.

.....

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO: Se guardo me ogni famiglia può aver bisogno dell'Ospedale o delle Ferrovie e non del Servizio Anziani o del Servizio Disabili. Posso aver bisogno delle strade provinciali e non di quelle comunali; cioè ognuno può percepirlo come vuole.

IL PRESIDENTE: Credo che stiamo andando oltre quello che è il punto per il quale è stato convocato il Consiglio.

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO (rivolto all'Ass. Pasotto): Comunque 60.000 euro, se vuole, regalati al Metting non fanno niente.... 60.000 euro.

L'ASS. PASOTTO PIERLUIGI: Sono 150.

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO: 150 fino all'anno scorso.

IL PRESIDENTE: Assessore Pasotto e Consigliere Bongiovanni io vi richiamo al punto....

.....

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO (rivolto all'Ass. Pasotto): Comunque anche se fossero 150.000 euro, e non li sono, sono cifre che non incidono sul bilancio.

IL PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi perchè non sono interventi sul merito.....

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO (rivolto all'Ass. Pasotto): Su un bilancio di miliardi, 150.000 euro cosa sono?

L'ASS. PASOTTO PIERLUIGI: 300.000 euro di fondo sociale regionale dimezzato

IL PRESIDENTE: Chiedo cortesemente di porre fine a questo.... che non ha niente a che vedere

....

IL CONS. BONGIOVANNI FILIPPO (rivolto all'Ass. Pasotto): Non hanno tolto niente sul sociale in regione, al contrario di quello che dice lei.

IL PRESIDENTE: Pongo in votazione il punto uno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale sull'Imposta del Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28.06.2013, il quale così dispone:

Il Consiglio Comunale può, in sede di determinazione delle aliquote per l'Addizionale Comunale IRPEF, fissare una soglia di esenzione unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. I redditi che superano la soglia di esenzione sono interamente assoggettati ad imposizione.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 04.07.2013 con la quale venivano approvate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF 2013, modulate in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF, mantenendo la soglia di esenzione per i redditi annui imponibili fino a € 10.500,00:

Scaglioni di Reddito:	Aliquota
da € 0 a € 15.000,00	0,4%
Da € 15.001,00 ad € 28.000,00	0,5%
Da € 28.001,00 a € 55.000,00	0,6%
Da € 55.001,00 a € 75.000,00	0,7%
Oltre € 75.000,00	0,8%

facendo constare che per i redditi uguali o superiori ad € 10.500,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione;

DATO ATTO che con nota prot. n. 17241/2013 del 12.08.2013 (protocollo comunale n. 17670/2013 del 13.08.2013) il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Uff. XIV, rilevava *che la soglia di esenzione fissata solo con delibera n. 35 adottata dal Consiglio Comunale, senza il suo inserimento nel regolamento in materia, non è conforme a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 1, comma 3 e 3 - bis, del Decreto leg.vo n° 360/1998, secondo cui l'esenzione può essere stabilita unicamente con "regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446", ossia con regolamento, da adottarsi con delibera di Consiglio*

comunale, cui ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 spetta "l'ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote", nel quale deve essere stabilita la soglia di esenzione, indicando il relativo limite di reddito per poter beneficiare dell'esenzione medesima;

DATO ATTO altresì che il Ministero invitava il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta nota, a provvedere ad inserire nel regolamento comunale in materia di addizionale comunale all'IRPEF l'esenzione stabilita tramite la citata deliberazione consiliare;

RICHIAMATI i commi 3 e 3-bis dell'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 il quale così dispone:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTA pertanto la necessità di modificare l'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale sull'Imposta del Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28.06.2013, come segue:

Viene fissata una soglia di esenzione per i redditi annui imponibili fino a € 10.500,00, facendo constare che per i redditi uguali o superiori ad €10.500,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

VISTO l'art.239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000 novellato dall'art. 3, lettera o), del D.L. 10.10.2012, n.174 il quale dispone che l'organo di revisione deve esprimere un parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

VISTO il parere dell'organo di revisione del 14.08.2013 prot. n. 17950/2013;

VISTI gli artt.42 e 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e fatto constare che l'approvazione definitiva del Regolamento in oggetto è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO l'esito della votazione espressa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri Presenti: 17

Consiglieri Votanti: 17

Consiglieri Favorevoli: 15

Consiglieri Contrari: 0

Astenuti: 2 (i Consiglieri Bongiovanni e Gerevini)

DELIBERA

1. di modificare, a seguito del rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Uff. XIV, prot. n. 17241/2013 del 12.08.2013 (protocollo comunale n. 17670/2013 del 13.08.2013), l'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale sull'Imposta del Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28.06.2013, come segue:

Viene fissata una soglia di esenzione per i redditi annui imponibili fino a € 10.500,00, facendo constare che per i redditi uguali o superiori ad € 10.500,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

1. di approvare il testo coordinato del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale sull'Imposta del Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), allegato A;
2. di dare atto che ogni atto procedimentale inerente e conseguente alla presente deliberazione compete al Responsabile P.O. del Settore Servizi Finanziari, dott.ssa Marirosa Badalotti;
3. di inoltrare il presente atto al Settore Servizi Finanziari, all'U.O. Tributi, all'Ufficio C.E.D. ed alla Segreteria Comunale per quanto di rispettiva competenza.

ed infine, vista l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa in forma palese ed avente il seguente esito

Consiglieri Presenti: 17

Consiglieri Votanti: 17

Consiglieri Favorevoli: 15

Consiglieri Contrari: 0

Astenuti: 2 (i Consiglieri Bongiovanni e Gerevini)

delibera

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to PROF. TASCARELLA CALOGERO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
- Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 24/08/2013 e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. in data (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. in data (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA GORINI LUISA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/09/2013

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
- Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con delibera n. del divenuta esecutiva il (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA GORINI LUISA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL
22/08/2013

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
SULL'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.): MODIFICA ART. 7
A SEGUITO DI RILIEVO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE.



COMUNE DI CASALMAGGIORE
(PROVINCIA DI CREMONA)

P.zza Garibaldi 26 – 26041

CF/P.IVA 00304940190

Tel. 0375/284411

Fax. 0375/200251

Posta certificata:

protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it

web <http://www.comune.casalmaggiore.cr.it>

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

Schema adottato con deliberazione giunta n. 137 del 30/05/2013

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28/06/2013

Modificato con deliberazione consiliare n. 42 del 22/08/2013

Entrato in vigore il 01/01/2013

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i. – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i. e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i..
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale comunale IRPEF è dovuta al Comune di Casalmaggiore, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Casalmaggiore, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento qualora per lo stesso anno risulti da essi dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del TUIR approvato con DPR 917/1986.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale si calcola applicando le aliquote, in ragione degli scaglioni di reddito IRPEF secondo il criterio della progressività. La base di calcolo è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale non è dovuta se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento dell'imposta sul reddito e delle addizionali.

Art. 5

Aliquote

1. Fermo restando l'esclusiva competenza del legislatore ordinario in materia di istituzione e determinazione dell'aliquota massima, il Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del Bilancio preventivo, potrà deliberare l'aliquota unica o le aliquote, differenziate per scaglioni di reddito, da applicare allo stesso anno solare al quale è riferito il bilancio di previsione.
2. Le predette aliquote diventeranno efficaci dal momento della loro pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 13-bis

del D.L. 201/2011 e con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2012, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione. Per tale motivo, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'organo competente il Responsabile del Settore Servizi Finanziari provvederà all'attivazione della procedura di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s. m. i.. Per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta e trattenuto nel numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo. Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell'addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il saldo dell'addizionale è determinato dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in un massimo di undici rate a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta. Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell'addizionale a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
4. I versamenti verranno effettuati secondo le modalità e disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 7

Esenzioni

1. Viene fissata una soglia di esenzione per i redditi annui imponibili fino a € 10.500,00, facendo constare che per i redditi uguali o superiori ad €10.500,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

Art. 8

Funzionario responsabile

1. Il Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Settore Servizi Finanziari.

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, l'Agenzia delle Entrate provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471- 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2013.